

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. L 88

6 aprile 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 719/77 della Commissione, del 5 aprile 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 720/77 della Commissione, del 5 aprile 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

★ Regolamento (CEE) n. 721/77 della Commissione, del 4 aprile 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc., della voce doganale 59.05, originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio 5

Regolamento (CEE) n. 722/77 della Commissione, del 5 aprile 1977, relativo ad un gara per la fornitura di buttermilk destinato a diversi paesi terzi a titolo di aiuto alimentare al Programma alimentare mondiale 6

★ Regolamento (CEE) n. 723/77 del Consiglio, del 5 aprile 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 557/76 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la corona danese 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

77/270/Euratom :

★ Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari 9

77/271/Euratom :

★ Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari 11

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Commissione

77/272/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 12

77/273/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che fissa i prezzi minimi di vendita delle conserve di carni bovine oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/76 13

77/274/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 141/77 16

77/275/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine non disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 76/76 19

77/276/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 marzo 1977, relativa ad una fornitura urgente di butteroil al Pakistan a titolo di aiuto alimentare 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 719/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1977

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,68
10.01 B	Frumento duro	143,27 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	71,50 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	53,20
10.04	Avena	49,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	60,22 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	67,64 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	68,39 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	134,64
11.01 B	Farine di segala	111,97
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	232,62
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	144,06

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/77 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0,26
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,50	1,50	0,75
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,46	0,46
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,35	0,35
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,40	0,40

REGOLAMENTO (CEE) N. 721/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc., della voce doganale 59.05, originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, di cui all'allegato C del regolamento stesso, entro il limite di un massimale comunitario, pari al 174 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati al suo allegato D, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno o dell'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato C del regolamento stesso; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o dell'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che, per le reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc.,

della voce doganale 59.05, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 49 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 24,5 tonnellate; che alla data del 30 marzo 1977 le importazioni nella Comunità di reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc., della voce doganale 59.05 originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3022/76, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 9 aprile 1977 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
59.05	Reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 722/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1977

relativo ad una gara per la fornitura di burroil destinato a diversi paesi terzi a titolo di aiuto alimentare al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 695/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi internazionali⁽³⁾, prevede tra l'altro che siano messe a disposizione del Programma alimentare mondiale (PAM) 16 000 tonnellate di burroil prodotto con burro detenuto dagli organismi d'intervento; che il PAM ha chiesto la fornitura di 1 007 tonnellate di burroil destinate a diversi paesi terzi;considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 694/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976 ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽⁴⁾, per tale fornitura si ricorre, in linea di massima, ad una procedura di gara;considerando che la gara è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2247/75 della Commissione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di burroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2402/76⁽⁶⁾; che è tuttavia necessario prevedere alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le modalità di consegna del burroil;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 694/76 e (CEE) n. 695/76, per la fabbricazione e la fornitura al PAM di 1 007 tonnellate di burroil, suddivise secondo le partite e per le destinazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

2. Per la procedura di gara e per le modalità di fabbricazione e di consegna del burroil sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2247/75, fatte salve le disposizioni particolari sotto enunciate.

Articolo 2

1. Il burro destinato alla fabbricazione del burroil è ritirato presso l'organismo d'intervento tedesco.

2. Il burroil risponde, in ordine alla qualità e all'imballaggio, ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2247/75 ed è condizionato unicamente in scatole di 5 chilogrammi, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposte ad un trattamento che dà garanzie equivalenti.

3. La dicitura che deve figurare sull'imballaggio conformemente al capitolo II, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato di cui al paragrafo precedente, figura ugualmente nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

1. La consegna si effettua in un porto che deve essere designato nell'offerta, scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese beneficiario.

Un'offerta può indicare un solo porto.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1975, pag. 60.⁽⁶⁾ GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 23.

2. La fornitura nel porto d'imbarco ha luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque:

- per quanto concerne le partite A e B: dopo il 1° e prima del 18 giugno 1977,
- per quanto concerne la partita C: dopo il 1° e prima del 18 luglio 1977,
- per quanto concerne la partita D: dopo il 1° e prima del 18 agosto 1977.

Articolo 4

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 19 aprile 1977, alle ore 12.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Designazione della partita	Quantitativo della partita (in tonnellate)	Paese destinatario	Iscrizione sull'imballaggio
A	67	Yemen	Butteroil / Gift of the European Economic Community / World Food Programme action / Aden
B	500	India	Butteroil / Gift of the European Economic Community / World Food Programme action / Bombay
C	40	Bolivia	Butteroil / Donación de la Comunidad económica europea / Acción programa mundial de alimentos / Arica — La Paz
D	400	India	Butteroil / Gift of the European Economic Community / World Food Programme action / Madras

REGOLAMENTO (CEE) N. 723/77 DEL CONSIGLIO**del 5 aprile 1977****che modifica il regolamento (CEE) n. 557/76 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la corona danese**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 651/77⁽⁴⁾, ha fissato un tasso rappresentativo per la corona danese; che, data l'evoluzione di questa moneta, è opportuno fissare un nuovo tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica attuale;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/76, il punto b) è sostituito dal seguente punto:

« b) per la corona danese:

1 corona danese = 0,122877 unità di conto; ».

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 557/76 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 8. Il tasso rappresentativo della corona danese è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1977 ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. OWEN

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 31. 3. 1977, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1977

che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(77/270/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 2, 172 e 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'impiego dell'energia nucleare può ridurre l'eccessiva dipendenza della Comunità dall'esterno in campo energetico e quindi migliorare le condizioni delle importazioni di energia;

considerando che il ricorso all'energia nucleare per la produzione di elettricità, è, nelle attuali condizioni tecnico-economiche, economicamente redditizio e più vantaggioso dell'impiego dei prodotti petroliferi;

considerando che lo sforzo supplementare di investimenti richiesto dagli impianti nucleari rispetto agli impianti tradizionali, congiunto con gli oneri che gravano sui costi di funzionamento delle centrali tradizionali esistenti per il rincaro dei prodotti petroliferi, obbliga i produttori di elettricità a ricorrere in maggior misura al credito;

considerando che l'articolo 2, lettera c) del trattato conferisce alla Comunità il compito di agevolare gli investimenti e di assicurare, particolarmente incoraggiando l'iniziativa delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'e-

nergia nucleare nella Comunità; che per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari occorre attuare un meccanismo di prestiti e mutui; che questa azione pare necessaria per il conseguimento dell'obiettivo stabilito dall'articolo 2, lettera c) del trattato, che tuttavia non ha previsto il potere d'azione corrispondente;

considerando che la massa di capitali richiesta rende opportuno l'aumento del potenziale di finanziamento e che la Comunità sembra in grado di apportare in questo campo un contributo sostanziale;

considerando che la Comunità è tenuta a impiegare tutti i mezzi di cui dispone per facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro della nuova strategia per una politica energetica comune,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importi stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare, sotto forma di mutui, progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali del ciclo del combustibile.

La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate.

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 14. 7. 1975, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. C 248 del 29. 10. 1975, pag. 8.

Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetaria e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese incorse dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione di ciascuna operazione saranno sostenute dalle imprese beneficiarie.

Articolo 2

Le condizioni dei prestiti sono negoziate dalla Commissione nel modo più vantaggioso per la Comunità in base alle condizioni del mercato dei capitali e secondo le esigenze imposte dalla durata dei mutui.

Articolo 3

Spetta alla Commissione decidere della concessione di ogni mutuo. Le sue decisioni si ispirano in particolare al principio secondo il quale va preferito l'impiego delle risorse nelle migliori condizioni di redditività in impianti di dimensioni ottimali.

I mutui sono assistiti dalle garanzie abituali in materia bancaria.

Articolo 4

La Commissione informa periodicamente il Consiglio e il Parlamento europeo delle operazioni di entrata e spesa connesse con la realizzazione e il servizio dei prestiti e dei mutui Euratom; ogni anno essa allega allo stato di previsione un documento riassuntivo della propria politica di assunzione di prestiti.

Articolo 5

Il controllo finanziario ed il controllo dei conti sono effettuati conformemente al regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BENN

(1) GU n. L 116 del 1^o 5. 1973, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 29 marzo 1977****per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari****(77/271/Euratom)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che occorre fissare a 500 milioni di unità di conto europee l'importo massimo dei prestiti che la Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica ;

considerando l'opportunità che la Commissione comunichi a tempo debito al Consiglio che l'importo delle operazioni effettuate ha raggiunto 300 milioni di unità di conto europee, onde permettere al medesimo di pronunciarsi alla luce dell'esperienza acquisita circa la fissazione d'un nuovo importo,

DECIDE :

Articolo unico

I prestiti previsti dall'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom possono essere contratti a concorrenza di un importo complessivo di 500 milioni di unità di conto europee ; l'unità di conto europea è definita dalla decisione 75/250/CEE (2).

Allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 300 milioni di unità di conto europee, la Commissione ne informa il Consiglio, il quale, deliberando all'unanimità, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

T. BENN

(1) Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75

(77/272/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2924/76⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2101/75, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la settantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la settantaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 18,551 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 333 del 2. 12. 1976, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

che fissa i prezzi minimi di vendita delle conserve di carni bovine oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/76

(77/273/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 223/76 della Commissione, del 30 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3117/76⁽⁵⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di conserve di carni bovine; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 223/76, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 marzo 1977, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1976, pag. 59.

(5) GU n. L 352 del 22. 12. 1976, pag. 14.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

BELGIQUE/BELGIË ⁽¹⁾

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
Corned beef en boîtes de 340 grammes net par boîte / Corned beef in dozen van 340 gram nettogewicht per doos	—	—	1 797

⁽¹⁾ Avis d'adjudication n° B P jumelage/conserves — 4, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 2.

⁽¹⁾ Ausschreibung Nr. B P jumelage Konserven — 4, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 2.

⁽¹⁾ Bando di gara n. B P jumelage-conserve — 4, GU n. C 62 dell'11. 3. 1977, pag. 2.

⁽¹⁾ Bericht van inschrijving nr. B P jumelage — conserven — 4, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 2.

⁽¹⁾ Notice of invitation to tender No B P jumelage-canned — 4, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 2.

⁽¹⁾ Licitationsbekendtgørelse nr. B P jumelage-konservens — 4, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 2.

DANMARK ⁽²⁾

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
•oksekød i egen saft*, af ungtyre, 1. kvalitet	—	—	1 811

⁽²⁾ Avis d'adjudication n° DK P jumelage/conserves — 12, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 17.

⁽²⁾ Ausschreibung Nr. DK P jumelage Konserven — 12, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 17.

⁽²⁾ Bando di gara n. DK P jumelage-conserve — 12, GU n. C 62 dell'11. 3. 1977, pag. 17.

⁽²⁾ Bericht van inschrijving nr. DK P jumelage — conserven — 12, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 17.

⁽²⁾ Notice of invitation to tender No DK P jumelage-canned — 12, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 17.

⁽²⁾ Licitationsbekendtgørelse nr. DK P jumelage-konservens — 12, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 17.

FRANCE (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
Bœuf assaisonné en boîtes de 420 grammes net contenant au moins 80 % de viande bovine à l'exception des abats et de la graisse	1 682	—	1 900

(1) Avis d'adjudication n° F P jumelage/conserves — 10, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 23.

(1) Ausschreibung Nr. F P jumelage Konserven — 10, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 23.

(1) Bando di gara n. F P jumelage-conserve — 10, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 23.

(1) Bericht van inschrijving nr. F P jumelage — conserven — 10, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 23.

(1) Notice of invitation to tender No F P jumelage-canned — 10, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 23.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. F P jumelage-konserves — 10, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 141/77

(77/274/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 141/77 della Commissione, del 25 gennaio 1977, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 141/77, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 marzo 1977 sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(²) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(³) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(⁴) GU n. L 22 del 26. 1. 1977, pag. 19.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Entbeintes, schockgefrorenes Rindfleisch :</i>			
Dünnung von Ochsen A	1 782	—	—
Dünnung von Bullen A	1 868	—	—

(1) Avis d'adjudication n° D P jumelage — désossée — 2, JO n° 62 du 11. 3. 1977, p. 9.

(1) Ausschreibung Nr. D P jumelage — entbeint — 2, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 9.

(1) Bando di gara n. D P jumelage disossate — 2, GU n. C 62 dell'11. 3. 1977, pag. 9.

(1) Bericht van inschrijving nr. D P jumelage — zonder been — 2, PB nr. C 62, van 11. 3. 1977, blz. 9.

(1) Notice of invitation to tender No D P jumelage boned — 2, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 9.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. D P jumelage udbenet — 2, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 9.

DANMARK (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Ungtyre af første kvalitet :</i>			
Udbenet forfjerdinger uden bryst og slag	2 204	2 241	2 222
Bryst og slag	1 870	—	—

(2) Avis d'adjudication n° DK P jumelage — désossée — 2, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 14.

(2) Ausschreibung Nr. DK P jumelage — entbeint — 2, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 14.

(2) Bando di gara n. DK P jumelage disossate — 2, GU n. C 62 dell'11. 3. 1977, pag. 14.

(2) Bericht van inschrijving nr. DK P jumelage — zonder been — 2, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 14.

(2) Notice of invitation to tender No DK P jumelage boned — 2, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 14.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P jumelage udbenet — 2, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 14.

IRELAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Steers 1 and 2 and Heifers 2:</i>			
Boned forequarters excluding the cube rolls	2 113	—	—
Plates and flanks	1 701	1 752	1 702

(1) Avis d'adjudication n° Irl P jumelage — désossée — 2, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 27.

(1) Ausschreibung Nr. Irl P jumelage — entbeint 2, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 27.

(1) Bando di gara n. Irl P jumelage disossate — 2, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 27.

(1) Bericht van inschrijving nr. Irl P jumelage — zonder been — 2, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 27.

(1) Notice of invitation to tender No Irl P jumelage boned — 2, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 27.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. Irl P jumelage udbenet — 2, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 27.

UNITED KINGDOM (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Steers L/M, L/H and Heifers T:</i>			
Brisket	1 880	—	—
Forequarter flank	1 695	—	—
Pony	—	—	2 338
Thin flank	1 695	—	—

(2) Avis d'adjudication n° UK P jumelage — désossée — 2, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 36.

(2) Ausschreibung Nr. UK P jumelage — entbeint 2, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 36.

(2) Bando di gara n. UK P jumelage disossate — 2, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 36.

(2) Bericht van inschrijving nr. UK P jumelage — zonder been — 2, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 36.

(2) Notice of invitation to tender No UK P jumelage boned — 2, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 36.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. UK P jumelage udbenet — 2, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine non disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 76/76

(77/275/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento⁽³⁾, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute ;considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/76⁽⁵⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate ; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 76/76, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 marzo 1977, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

(4) GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 21.

(5) GU n. L 352 del 22. 12. 1976, pag. 14.

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Vorderviertel, gerade Schnittführung mit 8 Rippen:</i>			
Bullen A	1 678	—	1 851
Ochsen A	1 581	—	—
<i>Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen:</i>			
Bullen A	2 098	—	2 120
Ochsen A	2 200	—	2 165

(1) Avis d'adjudication n° D P jumelage — 15, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 4.

(1) Ausschreibung Nr. D P jumelage — 15, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 4.

(1) Bando di gara n. D P jumelage — 15, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 4.

(1) Bericht van inschrijving nr. D P jumelage — 15, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 4.

(1) Notice of invitation to tender No D P jumelage — 15, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 4.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. D P jumelage — 15, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 4.

FRANCE (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, les caparaçons faisant partie du quartier avant:</i>			
Bœufs R, A, N	1 638	—	1 704

(1) Avis d'adjudication n° FP jumelage — 14, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 19.

(2) Ausschreibung Nr. FP jumelage — 14, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 19.

(2) Bando di gara n. F P jumelage — 14, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 19.

(2) Bericht van inschrijving nr. F P jumelage — 14, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 19.

(2) Notice of invitation to tender No F P jumelage — 14, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 19.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. F P jumelage — 14, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 19.

IRELAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Forequarters straight cut at tenth rib:</i>			
Steers 1 and 2	1 416	—	1 521
Heifers 2	1 392	—	—
<i>Hindquarters straight cut at third rib:</i>			
Steers 1 and 2	1 901	—	—
Heifers 2	1 846	—	—

- (1) Avis d'adjudication n° Irl P jumelage — 15, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 25.
 (1) Ausschreibung Nr. Irl P jumelage — 15, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 25.
 (1) Bando di gara n. Irl P jumelage — 15, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 25.
 (1) Bericht van inschrijving nr. Irl P jumelage — 15, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 25.
 (1) Notice of invitation to tender No Irl P jumelage — 15, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 25.
 (1) Licitationsbekendtgørelse nr. Irl P jumelage — 15, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 25.

ITALIA (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore:</i>			
Vitelloni I	1 701	—	1 752
Vitelloni II	1 600	—	1 642
Vacche I e II	1 602	—	—
<i>Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola:</i>			
Vitelloni II	—	—	2 401
Vacche I e II	—	2 010	—

- (2) Avis d'adjudication n° It P jumelage — 14, JO n° C 63 du 12. 3. 1977, p. 21.
 (2) Ausschreibung Nr. It P jumelage — 14, ABl. Nr. C 63 vom 12. 3. 1977, S. 21.
 (2) Bando di gara n. It P jumelage — 14, GU n. C 63 del 12. 3. 1977, pag. 21.
 (2) Bericht van inschrijving nr. It P jumelage — 14, PB nr. C 63 van 12. 3. 1977, blz. 21.
 (2) Notice of invitation to tender No It P jumelage — 14, OJ No C 63, 12. 3. 1977, p. 21.
 (2) Licitationsbekendtgørelse nr. It P jumelage — 14, EFT nr. C 63 af 12. 3. 1977, s. 21.

NEDERLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Voorvoeten, op 8 ribben recht afgesneden:</i> Stieren, 1e kwaliteit	1 662	1 702	—
<i>Achtersvoeten, op 5 ribben recht afgesneden:</i> Vaarzen, 1e kwaliteit	—	2 152	—

(1) Avis d'adjudication n° N P jumelage — 6, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 31.

(1) Ausschreibung Nr. N P jumelage — 6, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 31.

(1) Bando di gara n. N P jumelage — 6, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 31.

(1) Bericht van inschrijving nr. N P jumelage — 6, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 31.

(1) Notice of invitation to tender No N P jumelage — 6, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 31.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. N P jumelage — 6, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 31.

UNITED KINGDOM (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/tons		
	A	B	C
<i>Forequarters straight cut at tenth rib:</i> Steers L/M, L/H and T	1 656	—	—
<i>Hindquarters straight cut at third rib:</i> Steers L/M, L/H and T	1 978	—	—

(2) Avis d'adjudication n° UK P jumelage — 15, JO n° C 62 du 11. 3. 1977, p. 33.

(2) Ausschreibung Nr. UK P jumelage — 15, ABl. Nr. C 62 vom 11. 3. 1977, S. 33.

(2) Bando di gara n. UK P jumelage — 15, GU n. C 62 dell' 11. 3. 1977, pag. 33.

(2) Bericht van inschrijving nr. UK P jumelage — 15, PB nr. C 62 van 11. 3. 1977, blz. 33.

(2) Notice of invitation to tender No UK P jumelage — 15, OJ No C 62, 11. 3. 1977, p. 33.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. UK P jumelage — 15, EFT nr. C 62 af 11. 3. 1977, s. 33.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1977

relativa ad una fornitura urgente di butteroil al Pakistan a titolo di aiuto alimentare

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(77/276/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 695/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 466/77 della Commissione, del 4 marzo 1977⁽⁴⁾ ha previsto fra l'altro una gara per la fornitura di una partita di 1 000 tonnellate di butteroil destinato al Pakistan, ripartite in 2 quantitativi parziali di 500 tonnellate; che la gara per tale partita è stata annullata; che è quindi opportuno prevedere una nuova misura per garantire tale fornitura;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 694/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽⁵⁾, dispone, per determinare le spese di fornitura, il ricorso ad una procedura di gara, o, quando si tratta di un'azione urgente, ad una procedura di trattativa privata;

considerando che, tenuto conto della necessità di recare un aiuto immediato, è opportuno fare ricorso ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 694/76 e (CEE) n. 695/76, vengono fornite 1 000

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 4.

tonnellate di butteroil destinate al Pakistan, suddivise secondo le partite seguenti:

— partita A: 500 tonnellate,

— partita B: 500 tonnellate.

Articolo 2

1. Il burro necessario alla fabbricazione del butteroil è prelevato:

— per quanto concerne la partita A presso l'organismo d'intervento tedesco,

— per quanto concerne la partita B presso l'organismo d'intervento belga.

2. Il butteroil risponde, per quanto riguarda la qualità e l'imballaggio, alle condizioni fissate all'allegato del regolamento (CEE) n. 2247/75 della Commissione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni della gara per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2212/76⁽⁷⁾.

Esso è condizionato unicamente in scatole di 5 chilogrammi.

3. Per quanto concerne le iscrizioni sull'imballaggio, la dicitura di cui al capitolo II, punto 2, lettera b), dell'allegato citato al paragrafo precedente, è redatta come segue:

« Butteroil / Gift of the European Economic Community to Pakistan ».

Articolo 3

1. La consegna è effettuata:

— per quanto concerne la partita A nel porto di Amburgo,

— per quanto concerne la partita B nel porto di Anversa.

⁽⁶⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1975, pag. 60.

⁽⁷⁾ GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 5.

La consegna al porto d'imbarco ha luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque posteriore al 25 aprile e anteriore al 15 maggio 1977.

2. La consegna si considera effettuata nel momento in cui la merce è depositata nel porto d'imbarco, nel luogo designato dal paese beneficiario o da un suo mandatario.

Articolo 4

1. L'importo delle spese di trasformazione del burro in butteroil, nonché delle spese d'imballaggio e d'inoltro del butteroil stesso viene determinato dall'organismo d'intervento interessato mediante trattativa privata sulla base delle condizioni meno onerose.

2. Gli organismi d'intervento interessati trasmettono immediatamente alla Commissione una copia del contratto concluso per trattativa privata.

Articolo 5

Al butteroil fornito in base alla presente decisione non vengono concessi né restituzioni né importi compensativi (monetari o adesione).

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania e il Regno del Belgio sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH
